

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

**PARTE SPECIALE – M – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI
O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3. I DESTINATARI.....	6
4. NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	8
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
APPENDICE NORMATIVA	

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", dispone quanto segue:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – septies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 589 c.p. Omicidio colposo**
- **art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.**

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

Riferimento per protocolli e audit: "LAV"

- Conformità alle prescrizioni in materia antiinfortunistica introdotte dal D.Lgs 81/2008

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- individuare, attraverso apposite nomine o deleghe, i soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico competente
- osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contribuire all'attuazione del sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite;
- in base alle proprie funzioni e formazione e per mezzo delle istruzioni e mezzi forniti dal Datore di Lavoro vigilare e curarsi della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie condotte o omissioni;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal Medico Competente⁵;
- utilizzare in modo conforme i mezzi di trasporto, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione e segnalare eventuali difformità o malfunzionamenti;
- in base al proprio ruolo e responsabilità, assicurare che la scelta dei dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione dei lavoratori sia operata in conformità delle normative vigenti;
- denunciare al Datore di Lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- compiere operazioni che non sono di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o di altri

5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale:

LAV.1 il **Datore di Lavoro**, ove lo ritenga opportuno, delega ad uno o più soggetti ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 le funzioni proprie del suo ruolo che ritenga opportuno attribuire in ragione delle caratteristiche peculiari dell'organizzazione aziendale, con i connessi poteri spesa e fatta eccezione per quelle espressamente previste dalla legge come non delegabili

LAV.2 il **Datore di Lavoro** provvede ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti normativi e organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;

LAV. 3 il **Datore di Lavoro** nomina personalmente in forma scritta il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) verificando che il soggetto incaricato sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale ruolo;

LAV. 4 il **Datore di Lavoro** provvede alla nomina del Medico Competente mediante un contratto e/o lettera di nomina, garantendo l'adeguata verifica dei requisiti di competenza del professionista;

LAV.5 la valutazione dei rischi viene effettuata dal **Datore di Lavoro**, in collaborazione con il **RSPP**, l'**RLS** e con il **Medico Competente** in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

LAV.6 Il **Datore di Lavoro** con l'assistenza dei suindicati soggetti, provvede all'elaborazione e costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, assicurando che sia redatto in conformità alle normative vigenti; in particolare il documento deve essere munito di data certa ed essere sottoscritto dal **Datore di Lavoro** e dal **RSPP** nonché, per presa visione, dal **RLS** e dal **Medico Competente**;

LAV. 7 il **Datore di Lavoro**, anche per il tramite di un soggetto incaricato, assicura che i presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza presenti negli immobili ove la Società a sede o dipendenza siano sottoposti a controlli e verifiche periodiche da parte del gestore, in conformità al programma di manutenzione predisposto dalla società o acquisito dal proprietario dell'immobile;

LAV. 8 nel caso in cui in sede di valutazione dei rischi emerga la necessità di utilizzo dei DPI con riferimento all'esecuzione di specifiche mansioni lavorative, il **Datore di Lavoro**, anche per il tramite di un soggetto incaricato, in collaborazione con il **RSPP** e previa consultazione del **Medico**

Competente e del **RLS**, procede alla scelta di detti dispositivi garantendo che gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza;

LAV.9 il **Datore di Lavoro** si accerta che il personale della Società sia sottoposto a visite mediche da parte del Medico Competente secondo il protocollo sanitario al tal fine predisposto;

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

1 il Datore di Lavoro fornisce annualmente all'Organismo di Vigilanza il DVR aggiornato;

2 il Datore di Lavoro fornisce all'Organismo di Vigilanza l'organigramma della Società, che attribuisce le responsabilità per le attività inerenti il presidio a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

7. APPENDICE NORMATIVA

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1);

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro mesi a otto mesi se la violazione e' commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f). g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis.

L'articolo 29, comma 1 recita:

“Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un qualsiasi comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice civile.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.